

REGOLAMENTO SOCI COOPERATORI

PREMESSA

A norma dell'Art. 52 dello Statuto della Cereali Padenna s.c.a r.l., il presente Regolamento è stato approvato dall'Assemblea Ordinaria del 11.05.2009 ed ha lo scopo di disciplinare gli aspetti produttivi e commerciali, ai fini della concentrazione del prodotto, della regolazione dei prezzi, della promozione e diffusione di tecniche colturali rispettose dell'ambiente, del miglioramento qualitativo delle produzioni della Cooperativa sia come O.P., per i prodotti nei confronti dei quali potrà chiedere il riconoscimento, sia se conferirà all'Organizzazione di Produttori (OP) prescelta per ciascuna delle specie agricole trattate.

A tale scopo la Cooperativa potrà espletare le funzioni di Organizzazione di produttori (O.P.) ai sensi e per gli effetti dell' art. 11 - lettere da i) a vii) del reg.CE 2200/96 e successive integrazioni modificazioni e disposizioni applicative comunitarie, nazionali, regionali e della L.R. Emilia Romagna N°24 del 7/4/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni applicative per i prodotti elencati nei seguenti settori: cereali - patate fresche e derivati - barbabietola da zucchero e derivati - sementi - prodotti ortoflorovivaistici, piante medicinali, officinali ed aromatiche - foraggi essiccati artificialmente - per i quali andrà a chiedere il riconoscimento qualora raggiunga i minimi stabiliti per legge.

In conseguenza a ciò la cooperativa potrà essere riconosciuta come Organizzazione di Produttori o aderire a più OP esclusivamente per settori produttivi diversi istituendo apposite e distinte sezioni d'attività.

Esso ha valore di legge per i Soci della Cooperativa stessa; si specifica tuttavia che l'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento non può essere in contrasto con quanto statutariamente previsto e, qualora una disposizione sia contrastante, non produrrà alcun effetto.

FONDO DI INTERVENTO

A norma di Statuto Sociale e di quanto previsto nella L.R. Emilia Romagna n. 24 del 7/4/2000 e successive integrazioni e modifiche e norme applicative è costituito un "Fondo d'Intervento" infruttifero che funziona esclusivamente per la gestione di tutta l'attività di O.P.

Il Fondo è costituito mediante versamenti obbligatori di una quota percentuale calcolata sulla produzione denunciata annualmente dal Socio produttore all'O.P.. Il Socio produttore assume questo obbligo nel momento stesso in cui aderisce e beneficia dell'attività di O.P..

Qualora non sia sufficiente dovrà essere adeguato alle esigenze effettive.

L'entità dell'accantonamento in favore del Fondo è annualmente decisa dall'organo sociale competente e potrà essere diversificato a seconda della destinazione.

I soci produttori concordano ed approvano il budget di spesa disponibile per ciascuno e dall'O.P. stessa in sede di attuazione del piano quadriennale.

Tale Fondo è indivisibile nei confronti dei Soci produttori, compresi i Soci produttori esclusi o dimissionari, e garantisce solo nella misura della propria consistenza ed in modo proporzionale.

Ai sensi e per gli effetti della norma regionale in vigore, tramite il Fondo d'Intervento transitano anche i contributi concedibili dalla Regione per le attività realizzate dell'O.P. per un periodo minimo di quattro anni dalla data di inizio della prima annualità del progetto quadriennale.

I contributi regionali saranno contabilizzati al momento dell'avvenuta comunicazione d'accreditamento del relativo importo da parte della Regione Emilia Romagna ed imputati a bilancio come contributo in conto esercizio e/o conto impianti.

SOCI INDIRETTI

Ciascuna persona giuridica socia della cooperativa ai fini OP deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'OP) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.

REDAZIONE DEL BILANCIO

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di redazione del bilancio, ai fini OP si prevedono le seguenti precisazioni:

a) Conto economico (art. 2425 c.c.):

- la voce A1 deve specificare espressamente il valore dei ricavi riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'Elenco regionale o per cui la cooperativa è socia ad OP;

- la voce A2 deve specificare espressamente il valore delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, riferito ad ogni prodotto per cui l'OP è iscritta all'Elenco regionale o per cui la Cooperativa è socia ad OP.

b) Conti d'ordine

Nel caso in cui la Cooperativa sia riconosciuta come OP o sia socia di OP, l'importo delle fatture emesse direttamente o dai soci, relative al prodotto regionale commercializzato dall'OP attraverso contratti/accordi professionali equivalenti, deve essere indicato nei conti d'ordine separatamente per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione.

c) Nota integrativa

Relativamente alle voci A1 e A2 del conto economico la nota integrativa deve specificare le quantità ed il valore riferiti al solo prodotto regionale dei soci, suddiviso per ciascun prodotto oggetto d'iscrizione. Dette quantità devono trovare riscontro esplicito nel registro di carico e scarico.

PROGRAMMAZIONE E CONCENTRAZIONE DELLE PRODUZIONI CEREALICOLE

Si procederà come segue:

1) Annualmente prima dell'inizio di ogni campagna produttiva, i tecnici incaricati dalla Cooperativa elaboreranno l'elenco dei produttori cerealicoli associati. In tale occasione saranno riportate le previsioni concernenti sia le superfici investite sia le produzioni attese distinte per specie e varietà.

2) Sulla base delle previsioni pervenute un Legale Rappresentante, effettuati gli accertamenti ed approfondimenti necessari, anche tramite apposite riunioni di settore ed incontri in sede di O.P., elabora le proposte generali circa la programmazione produttiva delle varie specie cerealicole. Il tutto tenuto conto degli obiettivi di regolarizzare i prezzi, promuovere tecniche colturali rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, migliorare qualitativamente le produzioni trattate.

3) Ogni documento programmatorio annuale si uniformerà al programma operativo poliennale ed annuale dell'Organizzazione di Produttori di riferimento cui la Cooperativa aderisce nell'interesse dei soci. Pertanto esso potrà fissare i limiti massimi di produzione ed i disciplinari produttivi cui i Soci dovranno attenersi per tipologia di prodotto e varietà produttiva, tenuto comunque conto delle specificità territoriali.

4) Nell'allocazione delle risorse provenienti dai programmi poliennali ed annuali dell'Organizzazione Produttori d'appartenenza, il C.d.A. terrà conto degli orientamenti produttivi espressi.

5) In linea generale saranno tuttavia privilegiate le produzioni biologiche, quelle prodotte con metodologie a basso impatto ambientale e con tecniche rispettose della salute dei consumatori, nonché i prodotti tutelati da marchi comunitari.

Al fine di assicurare un'adeguata concentrazione e programmazione commerciale, come previsto dallo Statuto, si procederà come segue:

A. Entro il 30.10 di ogni anno per i prodotti cereali vernini ed entro il 15.4 per gli altri cereali, la Cooperativa formulerà un elenco dettagliato relativo alla coltivazione e produzione dei prodotti trattati da ciascun socio ai fini della L.R. 24/2000 e successive modificazioni, integrazioni e disposizioni integrative;

B. La Cereali Padenna, in accordo con l'O.P. e in collaborazione con il Consorzio Agrario di Ravenna svolgerà una intensa attività di divulgazione e formazione presso i soci attraverso apposite riunioni di settore al fine di organizzare e programmare le produzioni delle varie specie cerealicole, tenuto conto degli obiettivi di regolarizzare i prezzi, promuovere tecniche colturali rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori, migliorare qualitativamente le produzioni trattate.

La Cereali Padenna, in accordo con l'O.P. e in collaborazione con il Consorzio Agrario di Ravenna può incentivare la produzione di frumento caratterizzato da parametri qualitativi ben individuabili e valorizzabili dall'industria molitoria anche attraverso la stipula di un contratto di coltivazione aggiuntivo al normale impegno di conferimento.

Nel contratto di coltivazione verranno riportati:

a. le indicazioni richieste concernenti i dati anagrafici del Socio, la superficie ed l'allocazione dei terreni investiti;

b. le indicazioni produttive in termini di coltura, varietà e quant'altro necessario alla conoscenza dei dati produttivi;

c. le indicazioni colturali che la Cooperativa, sulla base delle indicazioni generali avute dall'O.P. d'appartenenza, fornirà per le differenti colture, tenuto conto dei disciplinari produttivi adottati, e delle necessità di miglioramento qualitativo dei prodotti.

C. Gli eventuali "premi di produzione, o condizioni di miglior favore" saranno assegnati dalla Cooperativa a determinate produzioni, secondo programma annuale predisposto.

D. In caso di mancato conferimento, totale o parziale, del cereale prodotto, il socio sarà soggetto ad una penale, la cui entità verrà predeterminata dal Consiglio di Amministrazione.

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI CEREALI

La Cereali Padenna Soc.Coop.Agr. accetta consegne solo di cereale sano, leale e mercantile e rispondente ai limiti per i contaminanti definiti dalla normativa vigente.

Fruento tenero, orzo, sorgo e granturco:

Per le caratteristiche fisiche e qualitative si fa riferimento alle Condizioni Generali Unificate delle Borse merci nazionali e ai rispettivi contratti nazionali AGER Bologna nn. 101, 104, 103, 105 in vigore e nello specifico all'insieme di tutte le caratteristiche elencate per tipologia di cereale nel listino della Borsa Merci di Bologna e rilevate alla consegna (per le merci quotate franco arrivo verranno detratte le spese convenzionali del trasporto previste dall'Ager Bologna).

Per i frumenti teneri di forza (nei magazzini preventivamente indicati) la voce di listino corrispondente comprende peso specifico e tenore di proteine.

I cereali sono stoccati nella modalità dell'ammasso e in lotti omogenei in base alle classificazioni merceologiche dei listini AGER BOLOGNA.

Fruento duro:

Per l'esecuzione contrattuale si fa riferimento alle Condizioni Generali Unificate delle Borse merci nazionali e ai rispettivi contratti nazionali AGER Bologna nn. 102.

Per le caratteristiche fisiche e qualitative si fa riferimento al Listino della Commissione Unica Nazionale del Grano Duro (CUN) in vigore e nello specifico all'insieme di tutte le caratteristiche elencate per tipologia di cereale nel listino CUN per il Frumento Duro produzione Nord Italia e rilevate alla consegna (per le merci quotate franco arrivo verranno detratte le spese convenzionali del trasporto).

Per il frumento duro la voce di listino corrispondente comprende peso specifico, tenore di proteine, bianconatura e volpatura.

Il frumento duro è stoccato nella modalità dell'ammasso e in lotti omogenei in base alle classificazioni merceologiche del listino CUN.

Cereali Padenna monitorerà l'andamento dei listini, i parametri fisici e qualitativi delle classificazioni merceologiche e il funzionamento della CUN, riservando all'esito ogni diversa valutazione e/o decisione (come ad esempio la scelta di altro Ente preposto alla rilevazione dei prezzi). Eventuali aggiornamenti verranno opportunamente comunicati.

Il socio conferente permane responsabile per la quota di prodotto consegnata ed identificabile a seguito di procedura di rintracciabilità. I campioni prelevati in contraddittorio al conferimento sono utilizzati per i controlli in ingresso (caratteristiche qualitative, organolettiche, sostanze indesiderabili e igienico sanitarie) e per la relativa definizione della voce dei listini ai quali riferirsi. Tali campioni sono utilizzati anche per la rintracciabilità e/o per indagini successive a seguito di non conformità; su tali campioni saranno eseguiti eventuali ulteriori approfondimenti in base alla valutazione dei rischi specifici per singoli contaminanti per campagna corrente e/o ad altre necessità contingenti (controlli al ricevimento e/o analisi specifiche – qualitative, organolettiche, sostanze indesiderabili, igienico sanitarie) per la definizione della corretta destinazione d'uso e/o classificazione merceologica. In questi casi gli esiti delle analisi dovranno essere comunicati dalle parti prima della fissazione del prezzo.

Cereali Padenna riceve le consegne di cereale del socio conferente a titolo di acquisto con prezzo da determinarsi. Il prezzo di liquidazione può essere determinato secondo una delle tre modalità di determinazione del prezzo che il socio dovrà scegliere all'atto del conferimento:

MODALITÀ 1 - Borsa Merci di Bologna per frumento tenero e orzo sorgo e granturco

a) a.1) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna intende fare riferimento per la determinazione del prezzo dei cereali. Tale comunicazione deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna dei prodotti per frumento e orzo e non oltre il 30 giugno per dell'anno successivo alla consegna dei prodotti sorgo e granturco. La comunicazione deve essere effettuata entro tre giorni prima dell'emissione del listino successivo rispetto a quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora il listino della Borsa Merci di Bologna esca il giovedì). Diversamente non potrà essere presa in considerazione.

a.2) Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore il giovedì antecedente il giorno della comunicazione da parte del socio e nei tre listini successivi.

Ai fini della determinazione del prezzo, si fa riferimento esclusivamente a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna in una o più settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere sia l'emissione del primo listino che dei successivi tre listini. Inoltre il socio potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta nella quale la Borsa Merci di Bologna ha provveduto ad emettere il listino.

a.3) Ai soci che non avranno indicato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna dei prodotti per frumento e orzo e entro il 30 giugno per dell'anno successivo alla consegna dei prodotti sorgo e granturco a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna intendono fare riferimento per la determinazione del prezzo verrà applicata una maggiorazione alla detrazione prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. In caso di mancata richiesta di determinazione del prezzo entro il 30 aprile per frumento e orzo e entro non oltre il 30 giugno per sorgo e granturco, la Cooperativa ha la facoltà di determinare il prezzo di vendita e liquidare i soci ritardatari sulla base del prezzo dell'ultima borsa rispetto alla data della comunicazione della Cooperativa di avvio della liquidazione del prezzo.

b) Al prezzo di riferimento di cui al comma a.2) dovrà essere applicata una detrazione come da tabella che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Al prezzo di riferimento dovrà essere applicata una detrazione in funzione della percentuale di umidità che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

c) Il pagamento al socio viene effettuato entro il giovedì successivo a 22 giorni dalla presentazione della fattura da parte del socio, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle detrazioni di cui al punto b).

d) d.1) Tenuto conto dell'obiettivo della Cooperativa di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, la Cooperativa ha la facoltà di non accettare o di accettare parzialmente le richieste di uno o più soci di determinazione del prezzo e/o di sospendere per periodi definiti la possibilità di determinazione del prezzo, qualora eventi economici, finanziari o commerciali determinino il verificarsi di condizioni straordinarie (come di seguito definite) tali da non permettere sulla base di una valutazione equa e professionale operata dalla Cooperativa di garantire nel corso dell'anno il regolare e costante approvvigionamento del mercato dei prodotti di cui ai listini AGER Bologna e di non assicurare un programma di commercializzazione di tali prodotti conforme alle esigenze produttive dell'industria di trasformazione.

d.2) Ai fini dell'applicazione della presente previsione, si considera "condizione ordinaria" quella per cui - in una determinata campagna - i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini AGER Bologna ed oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci (esclusi i prodotti non in conto vendita) sono egualmente ripartiti per ciascuno degli 11 mesi che costituiscono il periodo di commercializzazione (luglio/maggio); mentre per "condizione straordinaria" si intende quella per cui i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini AGER Bologna oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci risultino o la Cooperativa presuma possano ragionevolmente risultare tenuto conto dell'andamento anche giornaliero delle richieste, anche per un singolo mese di riferimento o per periodi inferiori, superiori rispetto ai quantitativi previsti nella condizione ordinaria; ciò anche al fine di evitare "*l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla usa controparte*" espressamente previsto dall'art. 5 lettera l) del D. Lgs n. 198/2021.

d.3) In caso si verifichi una condizione straordinaria, la Cooperativa comunica ai soci che fanno richiesta di determinazione del prezzo di vendita la mancata o parziale accettazione della richiesta.

La Cooperativa comunicherà altresì il superamento della condizione straordinaria ed il ripristino della condizione ordinaria.

MODALITÀ 1 – CUN per frumento duro

a) a.1) Nel corso della campagna cerealicola ogni azienda agricola comunica a Cereali Padenna a quale listino settimanale della CUN intende fare riferimento per la determinazione del prezzo dei cereali. Tale comunicazione deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna del frumento duro.

La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni consecutivi prima dell'emissione del listino successivo rispetto a quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il mercoledì qualora il listino della CUN esca il lunedì). Diversamente non potrà essere presa in considerazione.

a.2) Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore il lunedì antecedente il giorno della comunicazione da parte dell'azienda agricola e nei tre listini successivi.

Ai fini della determinazione del prezzo, si fa riferimento esclusivamente a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la CUN in una o più settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere sia l'emissione del primo listino che dei successivi tre listini. Inoltre il produttore potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta nella quale la CUN ha provveduto ad emettere il listino.

a.3) Alle aziende agricole che non avranno indicato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna del frumento duro a quale listino settimanale della CUN intendono fare riferimento per la determinazione del prezzo verrà applicata una maggiorazione alla detrazione prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. In caso di mancata richiesta di determinazione del prezzo entro il 30 aprile, Cereali Padenna ha la facoltà di determinare il prezzo di vendita e liquidare le aziende agricole ritardatarie sulla base del prezzo dell'ultima borsa rispetto alla data della comunicazione di Cereali Padenna di avvio della liquidazione del prezzo.

b) Al prezzo di riferimento di cui al comma a.2) e/o a.3) dovrà essere applicata una detrazione come da tabella sopra riportata.

c) Il pagamento all'azienda agricola viene effettuato entro il giovedì successivo a 24 giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'azienda agricola, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle detrazioni di cui al punto b).

d) d.1) Tenuto conto dell'obiettivo della Cooperativa di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, la Cooperativa ha la facoltà di non accettare o di accettare parzialmente le richieste di uno o più soci di determinazione del prezzo e/o di sospendere per periodi definiti la possibilità di determinazione del prezzo, qualora eventi economici, finanziari o commerciali determinino il verificarsi di condizioni straordinarie (come di seguito definite) tali da non permettere sulla base di una valutazione equa e professionale operata dalla Cooperativa di garantire nel corso dell'anno il regolare e costante approvvigionamento del mercato dei prodotti di cui ai listini CUN e di non assicurare un programma di commercializzazione di tali prodotti conforme alle esigenze produttive dell'industria di trasformazione.

d.2) Ai fini dell'applicazione della presente previsione, si considera "condizione ordinaria" quella per cui - in una determinata campagna - i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini CUN ed oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci (esclusi i prodotti non in conto vendita) sono egualmente ripartiti per ciascuno degli 11 mesi che costituiscono il periodo di commercializzazione (luglio/maggio); mentre per "condizione straordinaria" si intende quella per cui i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini CUN oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci risultino o la Cooperativa presuma possano ragionevolmente risultare tenuto conto dell'andamento anche giornaliero delle richieste, anche per un singolo mese di riferimento o per periodi inferiori, superiori rispetto ai quantitativi previsti nella condizione ordinaria; ciò anche al fine di evitare *"l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla usa controparte"* espressamente previsto dall'art. 5 lettera l) del D. Lgs n. 198/2021.

d.3) In caso si verifichi una condizione straordinaria, la Cooperativa comunica ai soci che fanno richiesta di determinazione del prezzo di vendita la mancata o parziale accettazione della richiesta.

La Cooperativa comunicherà altresì il superamento della condizione straordinaria ed il ripristino della condizione ordinaria.

Modalità 2 - Gestione Sociale

a) Il socio che intende scegliere tale modalità - che è alternativa alla precedente - deve farlo al momento della consegna del cereale (e non oltre), indicandolo nella bolla di entrata.

b) Il socio conferente accetta come prezzo di liquidazione del cereale conferito, quel prezzo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione di Cereali Padenna entro 30 giorni dal termine della campagna di commercializzazione (ovvero entro il 31 maggio 2027 per frumento ed orzo e entro il 31 luglio 2026 per granturco e sorgo), in base all'andamento commerciale del mercato e gestionale della cooperativa. Il prezzo di liquidazione verrà trasmesso dalla Cereali Padenna alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro la prima settimana di giugno 2027 e entro la prima settimana di agosto 2027, ed il pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura.

c) Pagamento acconto: Cereali Padenna pagherà un importo pari al 40% della media dei listini Ager Bologna per frumento tenero e orzo sorgo e granturco o dei listini CUN per frumento duro, riferiti al nuovo raccolto fino al mese di ottobre 2026 per frumento e orzo e per sorgo e granturco media dei listini Ager Bologna riferiti al nuovo raccolto fino al mese di Dicembre 2026. Il prezzo dell'acconto verrà trasmesso dalla Cereali Padenna alle sedi periferiche del Consorzio Agrario di Ravenna (dove i Soci di Cereali Padenna potranno prenderne visione) entro il 13 novembre 2026 per frumento e orzo e entro il 15 gennaio 2027 per sorgo e granturco, ed il pagamento avverrà con valuta 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Modalità 3 - MISTA +1

Per poter accedere a questa modalità, nella corrente campagna il socio accetta che almeno il 50% del cereale conferito a Cereali Padenna venga regolamentato secondo quanto previsto dalla Modalità 2 - Gestione Sociale.

La restante parte di cereale conferita viene così regolamentata:

a) a.1) Nel corso della campagna cerealicola ogni socio comunica alla Cooperativa a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o listino settimanale CUN per frumento duro intende fare riferimento per la determinazione del prezzo dei cereali. Tale comunicazione deve avvenire comunque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna dei prodotti frumento e orzo e entro non oltre il 30 giugno per sorgo. La comunicazione deve essere effettuata:

- per frumento tenero e orzo sorgo: entro tre giorni prima dell'emissione del listino successivo rispetto a quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora il listino della Borsa Merci di Bologna esca il giovedì). Diversamente non potrà essere presa in considerazione.
- per frumento duro: entro cinque giorni consecutivi prima dell'emissione del listino successivo rispetto a quello cui si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il mercoledì qualora il listino della CUN esca il lunedì). Diversamente non potrà essere presa in considerazione.

a.2) Il prezzo di riferimento sarà quello derivante dal calcolo della MEDIA dei prezzi medi in vigore il giovedì successivo (per frumento tenero e orzo listino Ager) o il lunedì successivo (per frumento duro listino CUN) alla comunicazione del socio. Tale comunicazione del socio deve essere fatta per iscritto (compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo presso le ns. sedi) e deve pervenire all'ufficio Cereali della Sede del Consorzio Agrario, tramite e-mail acquistocereali@consorzioagrarioravenna.it.

La comunicazione deve essere effettuata:

- per frumento tenero e orzo sorgo: entro il terzo giorno antecedente la seduta di Borsa alla quale si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il lunedì qualora la seduta di Borsa Merci di Bologna si tenga il giovedì).
- per frumento duro: entro il quinto giorno antecedente la seduta CUN alla quale si intende far riferimento (a titolo esemplificativo: entro il mercoledì qualora la seduta CUN si tenga il lunedì).

Ai fini della determinazione del prezzo, si fa riferimento esclusivamente a listini effettivamente emessi. Nel caso in cui la Borsa Merci di Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o la CUN per frumento duro in una o più settimane non provvedesse ad emettere il listino, si dovrà attendere sia l'emissione del primo listino che dei successivi tre listini. Inoltre il socio potrà effettuare la comunicazione di richiesta di determinazione del prezzo solo se negli ultimi 5 giorni si è tenuta una seduta nella quale la Borsa Merci di Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o la CUN per frumento duro ha provveduto ad emettere il listino.

a.3) Ai soci che non avranno indicato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla consegna a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna per frumento tenero, orzo o della CUN per frumento duro e entro il 30 giugno dell'anno successivo alla consegna a quale listino settimanale della Borsa Merci di Bologna per sorgo intendono fare riferimento per la determinazione del prezzo verrà applicata una maggiorazione alla detrazione prevista a tale data di 4,00 euro alla tonnellata al mese, per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo. In caso di mancata richiesta di determinazione del prezzo entro il 30 aprile per frumento e orzo e entro il 30 giugno per sorgo, la Cooperativa ha la facoltà di determinare il prezzo di vendita e liquidare i soci ritardatari sulla base del prezzo dell'ultimo listino rispetto alla data della comunicazione della Cooperativa di avvio della liquidazione del prezzo.

b) Al prezzo di riferimento di cui al comma a.2) dovrà essere applicata una detrazione come da tabella che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Al prezzo di riferimento di cui al comma a.2) dovrà essere applicata una detrazione in funzione della percentuale di umidità (sorgo e granturco) che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

c) Il pagamento al socio viene effettuato entro il giovedì successivo a 45 giorni dalla presentazione della fattura da parte del socio, che dovrà riportare il prezzo di riferimento determinato come specificato al precedente punto a) al netto delle detrazioni di cui al punto b).

d) d.1) Tenuto conto dell'obiettivo della Cooperativa di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, la Cooperativa ha la facoltà di non accettare o di accettare parzialmente le richieste di uno o Cereali Padenna società cooperativa agricola

più soci di determinazione del prezzo e/o di sospendere per periodi definiti la possibilità di determinazione del prezzo, qualora eventi economici, finanziari o commerciali determinino il verificarsi di condizioni straordinarie (come di seguito definite) tali da non permettere sulla base di una valutazione equa e professionale operata dalla Cooperativa di garantire nel corso dell'anno il regolare e costante approvvigionamento del mercato dei prodotti di cui ai listini AGER Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o listino CUN per frumento duro e di non assicurare un programma di commercializzazione di tali prodotti conforme alle esigenze produttive dell'industria di trasformazione.

d.2) Ai fini dell'applicazione della presente previsione, si considera "condizione ordinaria" quella per cui - in una determinata campagna - i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini AGER Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o listino CUN per frumento duro ed oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci (esclusi i prodotti non in conto vendita) sono egualmente ripartiti per ciascuno degli 11 mesi che costituiscono il periodo di commercializzazione (luglio/maggio); mentre per "condizione straordinaria" si intende quella per cui i quantitativi di prodotto per singola classe merceologica prevista dai listini AGER Bologna per frumento tenero, orzo e sorgo o listino CUN per frumento duro oggetto delle richieste di determinazione del prezzo dei soci risultino o la Cooperativa presuma possano ragionevolmente risultare tenuto conto dell'andamento anche giornaliero delle richieste, anche per un singolo mese di riferimento o per periodi inferiori, superiori rispetto ai quantitativi previsti nella condizione ordinaria; ciò anche al fine di evitare "*l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla usa controparte*" espressamente previsto dall'art. 5 lettera l) del D. Lgs n. 198/2021.

d.3) In caso si verifichi una condizione straordinaria, la Cooperativa comunica ai soci che fanno richiesta di determinazione del prezzo di vendita la mancata o parziale accettazione della richiesta.

La Cooperativa comunicherà altresì il superamento della condizione straordinaria ed il ripristino della condizione ordinaria.

REGOLAZIONE DEI PREZZI DI LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI DI SEMENTI

La regolamentazione dei prezzi avverrà sulla base di un contratto di coltivazione predisposto annualmente da parte del Consiglio di Amministrazione in accordo con l'Organizzazione di Produttori di appartenenza.

Ai soci che sottoscrivono contratti di coltivazione vengono applicate condizioni e premi particolari, in considerazione degli specifici impegni che si assumono con il disciplinare di coltivazione.

SANZIONI

E' attribuita al Consiglio di amministrazione la vigilanza per la scrupolosa applicazione del presente regolamento.

Ogni provvedimento sanzionatorio non potrà essere assunto se non previa contestazione del fatto al socio inadempiente, comunicata in forma scritta con lettera raccomandata A/R, a mani o a mezzo fax.

Decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta contestazione, il Consiglio di Amministrazione, acquisite le eventuali giustificazioni scritte pervenute dal socio, procederà a norma di legge e/o statuto sociale."